

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2068)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1972

Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1971 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nei ruoli ordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in dipendenza del massiccio esodo volontario del personale verificatosi negli anni 1969 e 1970 in virtù dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ed in conseguenza dell'incremento di organico derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro per effetto della legge 11 febbraio 1970, numero 27, si sono resi vacanti oltre 12.500 posti.

Per la copertura di detti posti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avvalendosi dell'autorizzazione concessa dalla legge 28 gennaio 1970, n. 10, ha invitato ad assumere servizio, nei ruoli ordinari, circa 8.600 idonei di concorsi già esple-

tati. Peraltro, mentre alcune centinaia di essi non hanno aderito all'invito, l'immissione in servizio di coloro che si sono presentati si è rivelata irta di difficoltà per superare le quali sono occorsi tempi assai più lunghi di ogni ragionevole previsione, perchè ai tempi tecnici occorrenti per la richiesta e il controllo dei documenti, per l'assegnazione alle varie sedi in base ai requisiti degli assumendi, agli accertamenti sanitari e psicotecnici con possibilità di appello ai Medici provinciali, se ne sono aggiunti altri conseguenti al comportamento di molte unità destinate alle Regioni del Nord.

Dette unità, che mentre non gradivano la assegnazione a sedi del Nord, non volevano d'altra parte rinunciare subito al posto, sono

ricorse a tutti gli espedienti possibili, nella speranza di ottenere un cambiamento di sede, dapprima differendo la presentazione in servizio e poi usufruendo di lunghissimi periodi di malattia.

Infine, constatata l'inutilità di ogni tentativo volto a far cambiare la determinazione dell'Amministrazione circa l'assegnazione della sede, molte delle unità assunte si sono decise a rinunciare al posto.

Questo comportamento ha impedito alla Amministrazione di poter disporre tempestivamente le necessarie nuove assunzioni, di guisa che al termine dell'anno 1970 rimaneva ancora un fabbisogno di almeno 4.000 unità per coprire i posti resisi vacanti e per assicurare il soddisfacimento delle esigenze minime dei servizi.

Analoga situazione si è verificata per la Azienda di Stato per i servizi telefonici ove su 1.500 posti vacanti se ne son potuti coprire appena 1.000.

La grave carenza di personale, che non si è potuta colmare in breve tempo in quanto l'immissione in servizio di altri idonei di concorsi richiede, come l'esperienza ha dimostrato, alcuni mesi, ha costretto l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a fronteggiare le improrogabili esigenze di lavoro con il ricorso a prestazioni straordinarie anche in eccedenza ai limiti di spesa stabiliti con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni.

Le anzidette circostanze impongono alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i ser-

vizi telefonici di superare, per l'anno 1971, i limiti di spesa previsti per le prestazioni straordinarie per un importo che si è potuto determinare rispettivamente in lire 6.000 milioni e 450 milioni.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si provvede appunto ad autorizzare le predette Aziende autonome a superare i ripetuti limiti di spesa, nelle misure massime dianzi indicate.

Con l'articolo 2 del provvedimento si autorizza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a superare di 350 milioni, sempre per l'anno 1971, il limite di spesa per la corresponsione di compensi orari di intensificazione fissato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621.

Si ricorda, in proposito, che per quanto riguarda gli uffici locali e le agenzie postelegrafoniche alle esigenze di servizio derivanti da assenze del personale a carattere permanente o temporaneo, anzichè con prestazioni straordinarie, si provvede con la corresponsione dei compensi di intensificazione previsti dall'articolo 15 dell'allegato alla legge 15 febbraio 1970, n. 29, compensi la cui misura è determinata in rapporto al numero delle unità assenti, rispetto all'assegno, in ciascun ufficio.

Con l'articolo 3 si indicano i mezzi di copertura dell'onere derivante dalla applicazione del disegno di legge.

I mezzi di copertura sono costituiti da riduzioni di stanziamenti corrispondenti alle economie che si realizzano sui capitoli degli stipendi, paghe o retribuzioni proprio in virtù delle mancate o ritardate assunzioni di personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1971 — i limiti di spesa

annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 6.000 milioni e di lire 450 milioni.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a superare — nell'anno 1971 — il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, numero 621, modificato dalla legge 2 maggio 1969, n. 250, concernenti la corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali, nella misura massima di lire 350 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a lire 6.800 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971, rispettivamente per lire 6.000 milioni e per lire 350 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione di lire 450 milioni dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.